

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 13/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2026/463 nei confronti di

Carrisi Roberto - id FSI 197766

e della

A.D. Società Scacchistica Torinese - id FSI 12024

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell'1.5.2026 l'ACN Tobia Francesco Paolo, Arbitro collaboratore del principale Al Jean Dominique Coqueraut del torneo "CIA 2026 Campionato Regionale del Piemonte", disputato a Nichelino (TO) con inizio il 30.4.2026 e fine il 3.5.2026, segnalò che *"Il giorno 01/05/2026, durante lo svolgimento del turno 4 del torneo Campionato Regionale Piemonte 2026 tenuto a Nichelino (TO) dal 30 aprile 2026 al 03/05/2026, alle ore 18:00 circa, all'arbitro collaboratore Tobia Francesco Paolo veniva richiesto l'intervento alla scacchiera 25 in cui gareggiavano i giocatori Rissone Edoardo (ID FSI 643298, ID FIDE 23485990) con il bianco e Carrisi Roberto citato in oggetto, in seguito alla verifica di scacco matto da parte di Carrisi su Rissone. Constatando che i giocatori erano concordi sullo scacco matto, chiedevo ed ottenevo che ultimassero i rispettivi formulari apponendovi le firme e il risultato di 0-1. Ultimando la compilazione del formulario, il giocatore Carrisi Roberto, in modo inaspettato e repentino dava uno sberleffo con la mano destra sulla guancia sinistra del giovane giocatore di 9 anni Rissone Edoardo, il quale rimaneva completamente inebetito e con le lacrime agli occhi. Immediatamente sia l'arbitro principale che nel frattempo era sopraggiunto che l'arbitro collaboratore, intervenivano redarguendo e censurando in modo fermo il giocatore Carrisi Roberto per quanto accaduto. Nel frattempo era sopraggiunto il padre del giocatore Rissone Edoardo, con intenti minacciosi nei confronti del giocatore Carrisi, dicendo che gli avrebbe dato una testata, ma è intervenuto prontamente l'arbitro principale fermando ogni tentativo di collutazione, mentre l'arbitro collaboratore provvedeva a rassicurare il giocatore Rissone Edoardo. Successivamente il giocatore Carrisi Roberto dichiarava che il suo gesto era da intendere solo ed esclusivamente di natura scherzosa. Dopo che i giocatori si sono allontanati dalla sede del torneo, giungeva comunicazione da entrambi che si ritiravano dal torneo."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 7.5.2026 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2026/463, con decreto di pari data fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 20.5.2026 e che nel termine perentorio del 18.5.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire le rispettive memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 7.5.2026, con nota del 13 successivo il Presidente dell'A.D. Società Scacchistica Torinese produsse la memoria difensiva datata 11.5.2026 del Sig. Roberto Carrisi.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### - Quanto al tesserato Roberto Carrisi

I fatti esposti nella segnalazione arbitrale sono stati confermati dall'interessato.



Federazione Scacchistica Italiana  
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano  
tel: 02/86464369  
mail: [fsi@federscacchi.it](mailto:fsi@federscacchi.it)  
sito: [www.federscacchi.it](http://www.federscacchi.it)  
codice fiscale: 80105170155  
partita Iva: 10013490155  
Centro tecnico federale  
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Infatti, nella propria memoria difensiva il Sig. Carrisi ha riferito che finita la partita *“mi accorgo che il bambino stava per piangere e così, in maniera istintiva, gli ho dato un buffetto sulla guancia sinistra rampognandolo che aveva perso la partita per la fretta e la disattenzione, non per incapacità.”*

In ragione del divario di età tra i due giocatori (ben cinquant'anni) e della loro associazione al medesimo circolo, è senz'altro plausibile la natura non ostile del gesto e l'intento benevolo del suo autore, così come affermato dallo stesso nell'immediatezza dell'accaduto, secondo quanto riportato dall'Arbitro ed esposto nella medesima memoria difensiva, nella quale con dovizia di argomentazioni il Sig. Carrisi si è attardato opportunamente a trattare le problematiche connesse allo svolgimento di competizioni scacchistiche tra giocatori appartenenti a fasce d'età di gran lunga eterogenee.

Senonchè, invero, la condotta del segnalato non si sottrae ad un giudizio di disvalore in relazione alla scorrettezza sportiva, e non soltanto, di aver attinto la persona fisica del suo avversario.

Trattasi di circostanza sicuramente sconveniente avuto riguardo, del resto, al momento di particolare stress emotivo e psicologico del giovanissimo giocatore, conseguente alla sua sconfitta per scacco matto.

Pertanto, ravvisata la violazione in parte qua dell'art. 3, co. 1 R.G.D., si ritiene equo comminare la minima sanzione dell'ammonizione.

#### - Quanto all'affiliata A.D. Società Scacchistica Torinese

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che *“Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping.”*

Nel caso di specie, non v'è dubbio che la società affiliata è incorsa in tale responsabilità oggettiva per il fatto illecito compiuto dal giocatore tesserato suo tramite.

E' notorio che nell'ordinamento del diritto sportivo l'istituto della responsabilità oggettiva trova il suo fondamento giuridico nel principio di precauzione, muovendo lo stesso ordinamento dall'intento di indurre le società alla predisposizione degli accorgimenti idonei a prevenire il verificarsi di fatti che possano arrecare pregiudizio al regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni e dell'attività sportiva.

Di talché, anche al fine di tutelare ed assicurare gli scopi fondamentali dello sport, l'interesse alla prevenzione degli illeciti commessi dai tesserati assume nell'ordinamento sportivo un carattere tanto preminente che *“il criterio di imputazione della responsabilità”* della società di appartenenza di tali tesserati diviene *“talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza”* secondo gli ordinari principi di diritto comune (in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un. 8.9.2015 n. 42, ex pluribus).

Al riguardo, va altresì rilevato che la ratio dell'istituto in esame trova riscontro anche nell'assetto e negli ambiti regolamentari della F.S.I., laddove lo stesso principio di precauzione informa il dovere delle società affiliate di adottare misure e procedure di carattere preventivo, rimesse ai modelli organizzativi delle stesse società (cfr., Linee Guida, giusta delibera Presidenziale n. 17/2023 del 31.8.2023 e delibera Consiliare n. 44/2025 del 12.4.2025).

Ciò stante, nel caso che ci occupa, non può inoltre essere sottaciuta la circostanza che la società interessata non ha affatto inteso assolvere agli oneri assertivi e probatori gravanti su di sé circa il rispetto



Socio fondatore della FIDE  
(Fédération Internationale des Echecs)  
[www.fide.com](http://www.fide.com)



Socio fondatore dell'ECU  
(European Chess Union)  
[www.eurochess.org](http://www.eurochess.org)



Socio fondatore della MCA  
(Mitropa Chess Association)  
<https://mitropa.chess.at>



**Federazione Scacchistica Italiana**  
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano  
tel: **02/86464369**  
mail: **fsi@federscacchi.it**  
sito: **www.federscacchi.it**  
codice fiscale: **80105170155**  
partita Iva: **10013490155**  
**Centro tecnico federale**  
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

dei doveri e dei compiti cui era tenuta al fine di prevenire e/o scongiurare l'illecito commesso dal tesserato Carrisi, quale presupposto di fatto e di diritto della sua responsabilità oggettiva agli effetti disciplinari a proprio esclusivo carico.

Di qui la sicura inoperatività della disposizione di cui all'art. 5, co. 2, lett. d) R.G.D..

Orbene, contestata in via pregiudiziale alla società interessata la recidiva in relazione al caso iscritto sub GSN/FSI n. 2026/460 e di cui alla sentenza n. 9/2026 di questo Giudice, la sanzione è inflitta nella misura del minimo edittale dell'ammonizione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, co. 1, lett. a) e dell'art. 12 R.G.D..

Tale misura viene determinata in ossequio al criterio di formazione giurisprudenziale circa l'opportunità demandata al giudicante di un'applicazione moderata dell'istituto della responsabilità oggettiva, nonché in osservanza della disposizione di cui all'art. 40, co. 9 R.G.D. per la quale *"rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva"*.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Carrisi Roberto - id FSI 197766 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della ammonizione, richiamandolo ad osservare scrupolosamente i doveri e i compiti cui i tesserati sono tenuti;
- 3) dichiara la Società Scacchistica Torinese - id FSI 12024, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Roberto Carrisi;
- 4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, a predisporre idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 20 maggio 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Michele Leone  
*F.to digitalmente*



Socio fondatore della FIDE  
(Fédération Internationale des Echecs)  
[www.fide.com](http://www.fide.com)



Socio fondatore dell'ECU  
(European Chess Union)  
[www.europechess.org](http://www.europechess.org)



Socio fondatore della MCA  
(Mitropa Chess Association)  
<https://mitropa.chess.at>